



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 651 DEL 21/08/2017

RISOLUZIONE UNILATERALE D'UFFICIO CON EFFETTO DAL 01 GENNAIO 2018, CON DIRITTO ALLA PENSIONE ANTICIPATA, DEL RAPPORTO DI LAVORO DELL'ESECUTORE TECNICO CUOCO DI RUOLO SIG.RA LIDIA FANELLI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 04

SERVIZIO
UFFICIO PENSIONI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l'art. 27-ter del CCNL del comparto Regioni – Autonomie Locali del 6 luglio 1995 il quale prevede, tra le cause di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il raggiungimento dell'anzianità massima di servizio qualora tale ipotesi sia espressamente prevista come obbligatoria, da fonti legislative o regolamentari applicabili all'ente;

DATO ATTO che l'art. 99 del vigente regolamento organico prevede il collocamento a riposo d'ufficio al raggiungimento del 40° anno di servizio utile a pensione;

RICHIAMATO l'art. 24, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, come ulteriormente modificato dalla legge n. 14/2012, di conversione con modificazioni del decreto legge n. 216/2011, che detta disposizioni in materia pensionistica, nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio 2012;

ACCERTATO che in base a quanto disposto dal sopraindicato art. 24, comma 10, per l'anno 2016, l'accesso alla “pensione anticipata” è consentito alle donne, esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 113 della legge n. 190/2014, il quale nel sostituire il secondo periodo del comma 2 quater dell'art. 6 del decreto legge 29.12.2011 n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.2012, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 01.01.2015, le disposizioni di cui all'art. 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto legge 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22.12.2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31.12.2017;

DATO ATTO che la Circolare INPDAP n. 18/2010 in merito al: “Prolungamento del servizio fino alla decorrenza della pensione” dispone che, al fine di garantire un'adeguata tutela previdenziale, evitando soluzioni di continuità tra stipendio e pensione, l'Amministrazione mantiene in servizio i dipendenti che cessano per limiti di età ovvero di servizio fino alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;

ESAMINATE:

la circolare n. 2 del 19.02.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro – Interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90,

convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

la nota n. 24210 del 16.04.2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto: “Chiarimenti sulla circolare DFP n. 2 del 2015 – impatto dell'art. 1, comma 113, della legge di Stabilità 2015;

VISTA la comunicazione del 19 giugno 2017 – assunta al protocollo generale di questo Ente in data 27.06.2017 al n. 25234 (depositata agli atti d'ufficio) ad oggetto: "Dimissioni con diritto a pensione di Fanelli Lidia" con la quale la dipendente precisa di aver maturato diritto a pensione anticipata in regime di cumulo ex L. 232/2016, con decorrenza 01.01.2018, comunicando di considerare quale ultimo giorno di lavoro il 31.12.2017;

ACCERTATO che in data 01 settembre 2008 è stata assunta in ruolo presso questa Amministrazione la Signora Lidia FANELLI nata a Urbania il 10 marzo 1952 – Cod. Fisc.: FNLLDI52C50L498A, con il profilo di esecutore tecnico cuoco – Cat. B1;

ACCERTATO che la Sig.ra Lidia Fanelli alla data del 31/12/2017 maturerà un'anzianità contributiva utile a pensione di 17 anni, 11 mesi e giorni 26, poiché:

- alla data del 31 agosto 2008 aveva già maturato un'anzianità contributiva presso altre pubbliche amministrazioni per un totale di anni 1 mesi 10 e giorni 11;

- alla data del 31 dicembre 2017 maturerà un'anzianità contributiva presso questa Amministrazione di 15 anni, 4 mesi e 22 giorni;

- ha presentato domanda di accredito figurativo e che in considerazione di ciò alla stessa è stato riconosciuto un periodo complessivo utile ai fini del trattamento di quiescenza di 8 mesi e 23 giorni;

VISTI gli ordinamenti dell'ex CPDEL e dell'ex INADEL Previdenza, Istituti confluiti nell'INPS gestione ex INPDAP, ai quali la suddetta dipendente è stata regolarmente iscritta e che garantiscono la liquidazione del trattamento di quiescenza e previdenza;

VISTO l'art. 12 del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali per il biennio economico 2004/2005, con il quale vengono fissati i termini di preavviso nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;

DATO ATTO che sono stati rispettati i termini di preavviso;

RICHIAMATO l'art. 79 del vigente regolamento organico;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa:

- 1) di risolvere il rapporto di lavoro, per pensione anticipata in regime di cumulo ex L. 232/2016, della dipendente di ruolo Sig.ra Lidia FANELLI nata a Urbania il 10 marzo 1952, attualmente inquadrata in Cat. B1 – Cod. Fisc.: FNLLDI52C50L498A con effetto dal 01 gennaio 2018 (ultimo giorno di servizio: 31 dicembre 2017), come da comunicazione del 19 giugno 2017 – assunta al protocollo generale di questo Ente in data 27.06.2017 al n. 25234 (depositata agli atti d'ufficio) con oggetto: "Dimissioni con diritto a pensione di Fanelli Lidia";
- 2) di predisporre la documentazione utile ai fini del conseguimento, da parte dell'interessata, del trattamento di quiescenza e previdenza, preso atto che ricorrono i requisiti prescritti per il diritto alla pensione anticipata in regime di cumulo ex L. 232/2016;
- 3) di individuare la sottoscritta dirigente, quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Servizi Finanziari

Ufficio Segreteria E Servizi Amministrativi

Ufficio Organizzazione Gestione Risorse Umane

Ufficio Stipendi

Ufficio Pensioni

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 21/08/2017

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)